

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Industria:

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue: —

Nichil omissio

Il Barone Giuseppe Sappa Deputato al Parlamento, è nominato commissario del governo, per sostenere innanzi alla Camera dei Deputati la discussione del progetto di legge delle prorogazioni di riposo degli impiegati civili. Il predetto Nostro Ministro dell'Industria è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

— Torino a data 23 Aprile 1851.

Vittorio Emanuele II

Grazie

800 copie

M. P.O.

Progetto di legge
presentato dal Min^o dell' Interno
nella Camera del 17 Mayo 1891.

Pensioni di riposo degli impiegati
civili.

Siggenti

Correttamente alla riserva
espressa dal Ministro delle finanze
nella seduta del 25. Novembre 1777.
abbiamo l'onore di presentarvi un
progetto di legge concernente le pensioni
degli insegnati civili e la ritenuta di
una porzione del loro stipendio come
fondo preparatorio delle medesime.
Due fini ha questa legge.

Il primo è di stabilire norme certe
ed uniformi secondo le quali il governo
abbia a compiere quel debito di
giustizia, che la nazione contrae verso
i benemeriti cittadini i quali hanno
dedicato per loro opera, e il loro
ingegno a servizio della pubblica
stima in istruzione, e ad estendere
 sino ad un certo punto il beneficio di
un trattamento normale anche
alla superstite loro famiglia.

Il secondo è di procurare che il
soddisfacimento di questo debito della
nazione ricca il meno possibile

grarci all'Onore pubblico, provveda
anche gli stessi insegnati concorra
a procurarne i mezzi, sollecitando
a tal fine quanto necessario presso
stato una prorazione del loro stipendio.

Accanato lo scopo, e lo spirito
questo progetto di legge, gioverà
affermarsi intorno ai particolari
d'essa più degni di considerazione.

Primo tra questi sono le condizioni
che la legge stabilisce perché l'insegnante
possa acquistare il diritto alla
prestazione, non che la misura con cui
verrà operata la ritenuta sul di lui
stipendio.

L'insegnante acquista il diritto
alla giubilazione e conseguente
alla pensione di riposo:

1^o per curata di servizio.

2^o per età.

3^o per infirmità.

Nel fissare la curata del servizio
il Ministero ha creduto di dover
scostare da quanto è stabilito nelle
leggi sulle giubilazioni dei militi
la quale richiede un periodo d'au-
muniore per conseguimento della
giubilazione, utile fu indotto di
diversa cura del servizio che s-

presta dai militari. Da gli impiegati
civili.

H. Ministero si è fatto carico del
voto più volte esposto e al parlamento
che il colto consentito in aspettativa.

Dagli impiegati fosse regolato da
apposita disposizione legislativa;
voto che il Senato truduceva in alto
utile quando adottava la legge
che già vi è stata proposta sullo
stesso degli uffiziali dell'Esercito.

Prise quindi a considerare se
meglio convenisse seguire l'istesso
sistema riguardo agli impiegati
civili e rimandare i provvedimenti
che aveva tratto al loro colloca-
mento in aspettativa alla legge
che per uniformità di reggimento
avrà emanare sullo stato dei
medesimi o farne sin d'ora oggetto
alla presente legge.

Ottenuendovi il Ministero alla
sostanza principiella forma coi
provvedimenti di cui si tratta, e
considerando che lo stato è aspettativa
che più propriamente chiamarsi
potrebbe riferito temporario, ha
minore affinità col servizio attivo
che col riferito definitivo, ha quindi

più aggiornate che la legge la quale
provvede sulla sorte dell'impiegato
che cessò definitivamente dal servizio
provvede pur avendo sulla sorte dell'
impiegato che cessò per a tempo
di servire.

Nel rete postumo e regimi regolato
il collimento di aspettativa dagli
articoli 7. 8. e 9.

Gli articoli che seguono fino al 17.
inclusivamente, prescrivono le norme
entro alle quali sarà valutato il
servizio utile nel conseguimento
della pensione.

Le disposizioni contenute in
questi articoli si riferiscono per la
maggior parte o letteralmente o
per analogia nella legge del 24.
giugno 1850. nelle qualificazioni
militari; nulla quindi noi vi
circondiamo che entro qui non vi fosse.

Spiegheremo piuttosto per qualche
considerazione l'istituto all'antico
che sarà confrontato nel conseguimen-
to della pensione il servizio
prestato dal volontario e dal
soprannumerario, e stimiamo troppo
più opportuno di dare una spiega-
zione in proposito, in quanto che

Di scordano fra di loro su questo punto
non solo le leggi vigenti nelle istitu-
zioni, ma quelle giurisprudenza che regolano
attualmente presso di loro le pensioni.

Di risposto agli impiegati civili.

Abbiamo infatti il D'Provved. del
21 febbrajo 1835, che abbraccia la
universalità degli impiegati, esclusa
i servizi volontari; Abbiamo invece
le leggi speciali agli impiegati
dipendenti dal Ministero di finanze
le quali non tengono conto alcuno
del volontariato nella liquidazione.
Queste pensioni di risposto.

Questa diversità di trattamento
non era in modo solamēto giustificata,
il Ministero ha perciò creduto che
occorreva senz'altro cessare.

Restava quindi ad esaminare
se il servizio prestato in qualità di
volontario debba o no essere compa-
sto nel servizio utile al conseguimento
della pensione.

Fatto riflettere che la pensione di
risposto è inatticompatibile con il
governo decreta all'impiegato
proportionata alla curata dei suoi
servizi, pare che si debba concludere
che se sono riconosciuti, con una

presentare i servizi già stati tribuiti di
uno stipendio, le debbono essere
parimenti e con più di ragione.
i servizi prestati spontaneamente
affidato a queste considerazioni
il Ministero propone che il servizio
prestato dal volontario come tal
sovrannumerario per cui militare
le stesse ragioni, finirebbero nel
compito del servizio utile al
compiimento della pensione.

Gli articoli successivi di questo capo
seguono le basi sulle quali sarà
regolata la liquidazione della pensione
di riferimento dell'affidamento d'incarico.

La molteplicità, e la diversità delle
categorie degli impiegati civili non
hanno permesso di seguire il sistema
adoottato nella legge sulle quotazioni
militari. La quale regola la scissione
in norma del grado; si è però mantenuto
nella stessa principio implicitamente
in quella legge fatto, che cioè la
scissione debba preservare
al monte dello stipendio, ed alla
curata del servizio, basi queste che si
possono incisivamente applicare
a tutti gli impiegati civili a qualunque
grado appartenente col pubblico reggimento.

Il capo Stato ha fissato seguentemente le condizioni che saranno alla scorsa, ed alle quali nell'impiegato il diritto alla pensione e ad exterrimum perimenti legante.

La legge sulle giubilazioni militari accenna nell'art. 38, alla emanazione di un Decreto reale che fisserà le norme secondo le quali la pensione dovrà dividere il diritto fra la vedova, o i figli in caso di non concorrenza.

Provveduta nelle sue conseguenze l'importanza della disposizione di cui si tratta, pure che l'oggetto principale fur parte di un provvedimento legislativo, che ne fece oggetto nell'art. 32.

Il Titolo 2º Habilita la tangente che attualmente verrà ritenuta sullo stipendio degli impiegati civili, per formare una parte del fondo necessario onde far fronte al pagamento delle pensioni riconosciute alle loro famiglie.

Allo stesso ritenuta, ma più pure, soggetto lo stipendio degli ufficiali, ed impiegati militari a scorsa col disposto dall'art. 6º della legge del 24 giugno 1860.

Su forza dell'articolo 23, la pensione dei Ministri, Segretari di Stato non corrisponde quella stabilita se non in

ragione delle differenze ci cui facciamo
ulteriormente alla norma al-

Ministero, è conforme a giustitia che
anche la ritenuta similmente in
quella sola parte ci spetta.

Similmente l'impiegato che avrà
compiuto 40. anni di servizio non
potendo conseguire una pensione
maggiore per gli anni successivi in
senza col limite che decreto fissato
all'art. 38, meno equo sarebbe il
lettinerie ancora dopo quell'epoca
il suo stipendio alla ritenuta.

Perciò il Ministero ha trovato di
proporre che così tale ritenuta,
quando l'impiegato avrà compiuto
40. anni di servizio.

Il titolo terzo ed ultimo contiene
disposizioni generali e transitorie.

Preziosissimo è intrattenervi
intorno alle mediane perpendicolarè
minimo scusabile assai utile
della legge.

Evidente le disposizioni principali ci
questa legge le quali assicurano sempre
la sorte dei pubblici funzionari, riuscendo
al certo ad accrescere il loro ruolo nelle
adempimenti dei loro doveri a vantag-
gio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il muto progetto di
legge concernente le pensioni degli impiegati civili, delle
vedove e delle prole dei medesimi, sia presentato alle Camere
legislative dal Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni
che incarichiam di svolgerne i motivi, e di sostenere la
discussione.

Dat Lucca anno 17 Marzo 1851.



Logello di Legge

Titolo primo.

Pensioni degli impiegati civili
delle vedove e della prole dei
medesimi.

Capo 1^o

Revisione degli impiegati.

Art^o 1^o

L'impiegato civile che ha compiuto 10 anni
di servizio o più. Di sta' ha diritto alla giubilazione.

Art^o 2^o

Lo stesso diritto compete all'impiegato che
dopo 10 anni di servizio è diventato per infermità
inabile a continuare ad ariappurarlo.

Art^o 3^o

L'impiegato che in conseguenza dell'esercizio
delle proprie funzioni ha riportato ferite o per
altri eventi fa reso inabile a servire ulteriormente,
ha diritto alla giubilazione, qualunque sia la
durata di' suoi servizi.

Art^o 4^o

L'impiegato che ha servito per un periodo
di tempo non maggiore di 10 anni ed è diventato
inabile a continuare ad ariappurarlo il
servizio per infermità indipendente dalle cause
di cui all'art^o precedente ha diritto ad un
affugiamento d'indennità.

Art^o 5^o

Sono considerati come impiegati civili per
l'effetto della presente legge tutti coloro che
godono di uno stipendio a carico dello Stato,
non trovansi contemplati nella legge n. 31
27 Giugno 1850.

Art^o 6.

Il governo potrà d'ufficio collaudare o riposo
un impiegato che vi abbia diritto a finimento degli
articoli precedenti, e non è in faccia demanda.

Notrà anche pronunciare d'ufficio il collauda-
to o riposo rispetto ad un impiegato che non
v'abbia diritto.

In quest'ultimo caso l'impiegato dovrà pure
essere provvisto di pensione, se avrà compiuto
15 anni di servizio, o di indennità se sottratta
un servizio di minore durata.

S'intenderà salvo il disposto delle leggi relative
alla immovibilità dei Magistrati.

Art^o 7.

L'impiegato può esser collaudato in aspettativa
per una delle seguenti ragioni:

1. Soppressione d'impiego, ordinazione del personale
nell'amministrazione cui appartiene, ed
esigenza di servizio.

2. Infermità temporanea tuttavia perseverante
dopo tre mesi d'interruzione di servizio.

3. Domanda inviata per circostanze particolari
richiedente una interruzione di servizio per
quel tempo.

Le cause accennate ai numeri 2. e 3.

dovranno sempre essere giustificate.

Art^o 8.

Dell'impiegato collaudato in aspettativa di cui
al Art^o 1 potranno esser affidati lavori straordinari.
Dove egli si rifiuti di seguirli non gli sarà più
oltre valutato nel computo delle pensioni il tempo
trascorso in aspettativa.

Art^o 9.

L'impiegato collaudato in aspettativa dovrà
essere richiamato al servizio alla vacanza di un
impiego per cui risulta docile.

Coloro che si trovano nel caso indicato al Art^o 6
dell'Art^o 7 saranno preferiti per gli impieghi
vacanti nella carriera da cui provengono.

La stessa preferenza avrà luogo nei casi contemplati all'art. 7º quanto l'impunità contratta dall'impiegato derivi da un fatto ad altro avvenuto in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni.

L'impiegato posto in aspettativa per le cause previste all'art. 3, se dopo un anno non si troverà in qua da di riassegnazioni servizio, uscirà definitivamente dal medesimo, salvo i diritti che gli potessero competere a termini della presente legge.

Art° 10.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sarà stato dal governo nominato al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare nella qualità di soprannumerario.

Di volontario.

Non si computano il servizio prestato prima del 20° anno d'età.

Art° 11.

Il tempo di servizio prestato in uno degli impieghi indicati nelle tabelle unite alla presente legge, sarà aumentato d'un quinto.

Art° 12.

Il servizio prestato nella qualità di professore o di maestro dello scuoli secondarie e varie delle Amministrazioni provinciali e comunali sarà valutato per una metà in aggiunta a quello prestato come professore o maestro nello scuoli a carico dello Stato.

Art° 13.

Il servizio prestato nelle carriere militari sarà computato per conseguimento della pensione civile a norma del disposto della legge 24 giugno 1850.

Art° 14.

Le disposizioni dell'art. 26. delle leggi sull'ordinamento militare, relative al modo di valutare gli anni di campagna per militari ammessi alla jubilazione, saranno anche applicate agli impiegati civili

che avranno prestato servizio presso l'annata 10
di terra che di mare.

Art° 15.

Il tempo prestato in aspettativa i' valutato per
intere anni così contemplato al 10° d'ottobre
Art° 4° e al secondo ottobre dell'art° 9° e per
la metà negli altri casi.

Art° 16.

Il tempo curando gli anni intero di servizio
è computato per anno intero qualche strappo
sia esso, affrancato non i' valutato.

Art° 17.

Non i' computato il tempo scorso del giorno
in cui l'impiegato è giubilato ad attivante dopo
del servizio, sino al giorno delle sue riammissione.

In questi caso finché il nuovo servizio prestato
dell'impiegato non era stato giubilato sarà unito
all'antico per la maggior pensione di riposo
che gli potrà competere.

Art° 18.

La pensione non ha diritto l'impiegato
annesso alla giubilazione i' regolata sulla media
dello stipendio ad uso tribuito durante l'ultimo
trimestre di servizio.

Gli aggiò ed altri provvedimenti tangenti luogo
in tutto o in parte di stipendio saranno
trattati in conto fino alla concordanza che verrà
a tel fine di terminata dagli speciali negoziamen-
ti di ciascuna amministrazione.

Sarà pure determinata de negoziamento
speciali la porzione di stipendio da tenersi in
conto a favore di quegli impiegati le cui
tribuzioni i' importi destinata a soffrirne alle
spese d'affari, o a stipendiario subalterni.

Saranno considerati come stipendio le
proprie spese degli i' professori delle Università
dello Stato.

Art° 19.

Allorché i' principio per legge si annula
di più stipendi, le pensioni sono regolate sull'
ammontare complessivo dei medesimi.

Art° 20.

Nella liquidazione delle pensioni di numero
del Corpo Diplomatico, se medie non potranno
essere determinate da uno stipendio che comprende le
seguenti somme:

Pngli Ambasciatori	15.000
Pngli Statutaristi Straordinari	12.000
Pngli Ministrati residenti	9.000
Pngli Consolati d'affari	6.000

Art° 21.

Quando la medie non supera le lire 2.500,
la pensione è di un quarantunesimo di cifre
per ciascun anno di servizio.

Se la medie supera tel somma, la pensione
è di un quarantunesimo sopra le prime lire 2.500.
Di un sessantesimo sopra ogni incremento
di somma.

Art° 22.

Nel caso di cui all'Art° 3° la pensione non
può essere minore del trenta dell'ultimo stipendio
se l'impiegato non ha servito più di 10 anni.
Differenza se il servizio supera il Decennio.

Art° 23.

Il Ministro segretario di Stato non avrà
diritto a pensione se non in ragione della
stipendia di cui godette anteriormente alla
nomina al Ministero, computata però nel
numero degli anni di servizio anche quelli di cui
Dopo la nomina stessa.

Art° 24.

La indennità di cui agli art° 6 e 6 bis consiste
in una somma fissa per una sola volta.

Cifra corrispondente a tanti decimi del
ultimo stipendio quanto sono gli anni di
servizio sulla prima lire 2.500 ed a tanti
per mille sull'ecidente.

Art° 25.

Nel caso previsto dall'numero 1° dell'art° 7°
del 3° articolo dell'Art° 9° l'impiegato intituito
in aspettativa conserva i due terzi dello stipendio
sulla prima lire 2.500 e la metà sull'ecidente.

Molto aumentato il numero dei casi conservati
la metà sullo primo Capo 3^o, e il resto sull'
evidente.

Finalmente in questo contemplato il numero:
non avrà diritti ad altri aggiornamenti.

Capo II.

Pensione delle vedove e della prole degli impiegati.

Art^o 26.

La vedova dell'impiegato contro la quale non
sia stata pronunciata sentenza definitiva di
separazione del corpo ha diritti di una parte
della pensione di cui già direi che sarebbe
spettata al marito, purché dall'epoca in cui
questo rifiutò del servizio, e fece le briciole d'oro
anci del giorno del matrimonio, e si avesse
prova di un'abitudine più recente ancora
postuma.

Art^o 27.

Se stessa diritti compiti alle poste infare
dell'impiegato, purché i figli siano minorani
e le figlie siano inoltre inabili.

Art^o 28.

Essendo sopravvissuti soltanto la vedova, la
quota di pensione che le spetta è quella et
fissa di quella di cui godere, o a cui avranno
diritti il successivo.

Se oltre alla vedova vi sarà problema dell'
impiegato posta nelle condizioni di cui all'
art^o precedente, la quota sarà della metà.

Art^o 29.

Alla prole orfana posta nelle condizioni di
cui all'art^o 27. spetta il tutto, o la metà, secondo
che sono sopravvissuti uno o più individui.

Art^o 30.

La quota di pensione non potrà mai essere
inferiore al minimo determinato dall'
art^o 38.

Art^o 31.

*Si imputa nella fusione della vedova o
delle protel' orfana la metà di cui possono
fornire, quando avrà la metà della fusione
mediata.*

Art^o 32.

*Sai' vedova che perde ad altro morto, perde il
Diritto alla fusione.*

*Se perde egualmente le protel quando i giunti
e maggior età, e le figlie ancora minorenni
hanno contratto matrimonio.*

Art^o 33.

*Nel caso in cui la vedova o la protel per
giusti motivi non convivano insieme, la
fusione sarà divisa proporzionalmente.*

Art^o 34.

*Le fusioni assegnate dai pubblici uffici
alla famiglia dell'impiegato sono
diminuite salvo che rimanga superstite un
solo individuo che non abbia Diritto.*

*In questo caso la fusione sarà divisa dalla
metà al terzo.*

Titolo II.

Ritenenze sugli stipendi degli impiegati.

Art^o 35.

*Lo stipendio degli impiegati civili e degli
ufficiali d'impiegati militari contemplati nella
legge del 27 giugno 1830, andrà sottoposto
ad una ritenzione del 3 per cento.*

*Tranne che all'ufficio le ritenute saranno
regolate sullo stipendio di cui godessero addizio-
nalmente alla loro nomina al Ministero.*

*Cessa la ritenzione sullo stipendio quando
l'impiegato ha compiuto 60 anni di servizio.*

Art^o 36.

*L'impiegato che non ha Diritto alla
gratificazione non potrà pretendere alcuna
indennità per le ritenute operate sul suo*

stipendio, salvo il Dipesto degli articoli 6 e 6.

Titolo III.

Dispensioni generali e transitorie.

Art° 37.

Stanchamenti a riposo od in aspettativa degli impiegati nominati dal Re, dove si farà per Decreto Reale su relazione del Ministro de cui l'impiegato dipenderà.

Lo stesso Ministro provvederà riguardo agli altri impiegati di sua Dipendenza.

Le pensioni e le indennità sono in ogni caso agevolate per Decreto Reale sopra relazione del Ministro di Finanze.

Art° 38.

Non potranno mai le pensioni effettuar inferiori alle lire 200. in esclusione delle medie dello stipendio, la somma di lire 800.

Art° 39.

La pensione comincia a Duemila dal giorno in cui uscirà lo stipendio dell'impiegato pagato a trimestri naturali.

Art° 40.

Il numero di più pensioni e una pensione con uno stipendio d'attività è vietato, salvo i casi supremamente determinati per legge.

Sono esclusi dal Decreto le pensioni militari continuanti nell'art° 11 del Decreto Reale entro i limiti stabiliti dello stesso Decreto, e quelle che siano annesse alle medaglie concesse ai valor militare, uomini della qualità di membri dell'accademia delle scienze.

Art^o 61.

Finalmente non sia provveduto per legge alle
ingegnerizzazioni della Camera di controllo
le liquidazioni delle pensioni delle indennità
sarà fatto sotto la Direzione del Ministero
di Finanze da una commissione nominata
creata con Decreto Reale.

Le liquidazioni verranno comunicate al controllo
generale e alle parti intereflate.

Arribuendosi dal controllo qualche inconveni-
bilità che non venga riconosciuta dalla
commissione, essendo facoltosi delle parti
opponevano alla liquidazione, sarà statuito dal
Consiglio dei Ministri, previo il parere del
Consiglio di Stato.

Se opposizioni alla liquidazione non saranno
ammesse dopo scaduti tre mesi dal giorno della
comunicazione prescritta da questo articolo.

Art^o 62.

Le pensioni di riposo dovranno essere
inscritte all'ispezione generale dell'Anario.

Una clausa diversa per finiture delle pensioni
e degli stipendi d'aspettativa conceduti in
caso di annio dovrà essere formata dalla stessa
ispezione volta non a delle misioni di cassa
d'indennità, e sarà ammesso al
bilancio delle spese generali dello Stato, nel
quali tutte le pensioni verranno stanziate.

Art^o 63.

Chiunque prelende avere diritto alle pensioni
di riposo, se lascia trascorrere più di un anno
dal giorno in cui comincia a correre, senza
farne domanda o senza presentare istituto
giustificativo del suo diritto, non sarà ammesso
a godere che dal primo giorno del bimestre
successivo a quello della fatta domanda,
o della presentazione di titoli.

Art^o 64.

I trimestri delle pensioni non rimborsate
dopo due anni, sono prescritti.

Art^o 15.

*Sia destituita dell'impiego, e la condanna
di una pena minuziale, tolgoce ogni diritto
e conseguimento della pensione.*

*Il pensionio di tale diritto è sospeso per
la condanna a pena correttoriale immediata
sia mesi di carcere. Durante il tempo di questa
e per la durata di otto anni fuori
del regno serve a l'autorizzazione dell'art.*

Art^o 16.

*Sia pensione già conseguita si pende
per la condanna a pena minuziale, o per
naturalizzazione all'estero.*

*Nel caso di riabilitazione del condannato
la pensione sarà restituita a far tempo dalla
data del decreto di riabilitazione.*

*Il godimento della pensione è sospeso
per le cause contemplate, e durante il
tempo determinato dell'ultima dell'art.
precedente.*

*Nel caso di condanna a pena minuziale
la moglie e la prole del condannato consegui-
ranno la quota di pensione cui attenne
del capo II della presente legge avrebbero
avuto diritti se egli fosse morto.*

*Questo aggiamento riferirà nel caso di
riabilitazione del condannato.*

Art^o 17.

Pensioni di riposo sono ritenute.

*Ese sono considerate come debito dello
Stato.*

*Le pensioni negli amicti di que-
sto sono addebito a sequestriani, esattuato presso
di debiti verso lo Stato, e quelli previsti dagli
art. 116. e 118. del codice civile.*

*Nel primo di questi casi la ritenzione
non può eccedere il quinto o degli altri Stato
dell'ammontare della pensione.*

2

Ott^o 88.

Con regolamento appurato per Decreto Reale
previo parere del Consiglio di Stato si stabilisce:

1. Il modo di regolare le ritenute e di
inservirle nel bilancio dello Stato;
2. I regoli comuni che riguardano la
versio alle domande di pensione e di
indennità e per sollecamenti in aspettazione;
3. I titoli e documenti che dovranno essere
presentati per giustificare il diritto
alla pensione;
4. Se nonché coll'quale danno, sono
accertate le cause, la natura, la gravità
e le conseguenze delle infirmità o
fatiche che danno diritti alla pensione;
estimuli delle presenti leggi;
5. Se altre disposizioni tali che danno
diritti all'iscrizione della medesima;

Ott^o 89.

I servizi straordinari e eminenti resi
allo Stato potranno far luogo a ricompense
nazionali da concedersi per legge.

Ott^o 90.

Le leggi attualmente vigenti intorno
alle pensioni di riposo degli impiegati
civili, e alle ritenute relative loro stipendi
sono abrogati.

Ott^o 91.

Se dopo l'attuale di ritenute sono appresi
che si trasferiscono in epo depositati
saranno versati in quelle dell'earia al quale
è intitolarono assoluto tutto gli impegni
fatti allo epo indebolire, oltre al prodotto
delle ritenute.

Ott^o 92.

Le pensioni attualmente esistenti
a carico dell'earia e delle epo di
ritenuta, continuano ad essere regolate
dalle leggi anteriori per tutti i successivi
lor effetti, e saranno disposti dall'earia
stesso.

Art^o 33.

La pensione spontanea all'impiegato
che alla promulgazione della presente legge
avrà compiuto 50 anni di servizio, o più,
di età, sarà liquidata coll'ammontare prescritto.
Da questa legge stessa, o dalla legislazione
anteriore, secondo che il risultato risuina ad
essere più favorevole.

Art^o 34.

Sono mantenuti per ora in vigore
i provvedimenti speciali che concernono le
pensioni di riposo per la Marina, quelle
dei professori e maestri delle scuole pubbliche
al servizio delle Amministrazioni provinciali
e comunali, quelle dei posti lettori dei
postegliani e dei gabinetti d'ufficio delle Poste,
e quelle dei minatori.

Nulla è pure innovato per ora in ordine
ai capiguardie, e quadri dell'amministra-
zione forestale.

Art^o 35.

La presente legge entra effetto a partire

.....

Gabellà

degli impiegati ai quali è applicabile il disposto
dall'art^o 11 di questa legge.

Ministero degli Esteri

(corrieri).

Ministero di Finanze (Gabelle)

Commissari di brigata, Brigadiere, sottobrigadieri, Reparto
delle Dogane.

Impiegati nelle saline in Sardegna.

Ministero dei Lavori pubblici
(Stade Geniali)

Maulinisti
Poldatori
Guardastender.